

News fiscale del 08.10.2026

IL CASO: QUALIFICAZIONE DEI PROVENTI DA VENDITA DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI AI FINI DEGLI ARTT. 7 E 9 DEL D.LGS. 36/2021

LA QUESTIONE

Si pone il seguente quesito in merito al corretto inquadramento, ai fini della disciplina delle attività secondarie e strumentali prevista dal D.Lgs. 36/2021, dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti per assistere alle gare disputate da una società o associazione sportiva dilettantistica.

L'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2021 prevede che l'oggetto sociale degli enti sportivi dilettantistici comprenda «l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche».

Il successivo art. 9, comma 1, consente lo svolgimento di attività diverse da quelle principali, purché abbiano carattere secondario e strumentale e siano rispettati i criteri e i limiti individuati dalla normativa.

Il comma 1-bis dello stesso art. 9 stabilisce, tuttavia, che sono esclusi dal computo di tali criteri e limiti i proventi derivanti, tra l'altro, da rapporti di sponsorizzazione, attività promo-pubblicitarie, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla **gestione di impianti e strutture sportive**.

Ci si chiede, pertanto, quale debba essere il corretto inquadramento dei **proventi derivanti dalla vendita al pubblico di biglietti e abbonamenti relativi alle gare organizzate e disputate dall'ente sportivo dilettantistico nell'ambito della propria attività federale**.

In particolare, si chiede se tali proventi possano essere:

1. ricondotti direttamente all'**attività principale di organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), considerando l'apertura al pubblico e la gestione degli accessi alla gara quali elementi inscindibili dell'organizzazione della manifestazione sportiva;

oppure, in subordine,



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR

MOBILITY
PARTNEROFFICIAL
TIMEKEEPER

MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI

MEDICAL
PARTNER

2. ricondotti ai proventi connessi alla **gestione dell'impianto o della struttura sportiva** di cui all'art. 9, comma 1-bis, e quindi esclusi dal computo dei limiti previsti per le attività secondarie e strumentali;

ovvero se, al contrario,

3. la vendita dei biglietti e degli abbonamenti debba essere qualificata come autonoma **attività secondaria e strumentale**, i cui relativi proventi devono concorrere integralmente alla verifica dei limiti previsti dall'art. 9.

La questione assume particolare rilevanza sotto il profilo sistematico e operativo.

Numerose associazioni e società sportive dilettantistiche, in particolare quelle che partecipano a campionati con significativa presenza di pubblico, finanziano infatti l'attività agonistica prevalentemente attraverso **sponsorizzazioni e introiti da biglietteria**, mentre possono risultare del tutto marginali le entrate direttamente provenienti dagli atleti o partecipanti in genere sotto forma di quote, iscrizioni o corrispettivi per corsi.

Le sponsorizzazioni sono espressamente escluse dal computo dall'art. 9, comma 1-bis. Qualora, invece, gli introiti della biglietteria fossero considerati attività diversa senza possibilità di ricondurli né all'attività principale ex art. 7 né alle fattispecie escluse dal comma 1-bis dell'art. 9, potrebbe verificarsi il caso paradossale di un ente che svolge effettivamente e prevalentemente attività sportiva dilettantistica, partecipando regolarmente ai campionati e organizzando le relative gare, ma che, per la sola composizione delle proprie fonti di finanziamento, risulti eccedere i limiti delle attività secondarie e strumentali.

Tale conclusione appare meritevole di approfondimento anche alla luce dell'art. 9, comma 1-ter, che collega al mancato rispetto dei criteri per due esercizi consecutivi la **cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, con conseguente perdita del riconoscimento della natura sportiva dilettantistica e delle connesse conseguenze ordinamentali e fiscali.

Si chiede pertanto di chiarire se gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti per assistere alle gare direttamente organizzate dall'ASD/SSD debbano essere considerati:

- proventi dell'attività sportiva principale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2021;
- in alternativa, proventi riconducibili alla gestione dell'impianto o della struttura sportiva e, come tali, esclusi dal computo ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis;
- ovvero proventi di attività secondaria e strumentale soggetti ai relativi limiti.

Si ritiene particolarmente opportuno un chiarimento sul punto, tenuto conto della diffusione della fattispecie e delle rilevanti conseguenze che il relativo inquadramento può determinare per gli enti sportivi dilettantistici.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER

LA NOSTRA RISPOSTA

Per le ragioni che seguono, a nostro avviso, i proventi derivanti dalla vendita al pubblico di biglietti e abbonamenti relativi alle gare organizzate e disputate direttamente dall'ASD o dalla SSD nell'ambito della propria attività federale devono essere ricondotti, in via principale, all'attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021.

Essi non costituiscono, in linea generale, proventi di un'attività autonoma, ulteriore e diversa rispetto all'attività sportiva istituzionale e, pertanto, non devono essere assoggettati ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 9 per le attività secondarie e strumentali.

La conclusione discende dalla natura concreta dell'operazione: la vendita del titolo di accesso non ha ad oggetto un'attività distinta rispetto alla gara, ma rappresenta la modalità attraverso la quale l'ente consente al pubblico di assistere alla manifestazione sportiva che esso stesso organizza e disputa. L'emissione dei biglietti, la gestione degli accessi e la vendita degli abbonamenti costituiscono quindi elementi funzionalmente collegati alla realizzazione e alla fruizione dell'evento sportivo.

1. Distinzione tra attività principale e attività diverse

L'articolo 7, comma 1, lettera b), impone che l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sportivo dilettantistico prevedano quale oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La disciplina dell'articolo 9 riguarda invece le attività **diverse** da quelle principali. Tali attività sono ammesse soltanto quando lo statuto lo consenta e quando presentino carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Ne deriva che il presupposto per applicare l'articolo 9 non è rappresentato dalla natura commerciale del singolo provento, né dal fatto che l'attività produce ricavi, ma dalla sua effettiva estraneità rispetto all'attività principale individuata dall'articolo 7.

La circostanza che la vendita dei biglietti o degli abbonamenti generi un provento soggetto a contabilizzazione e possa rilevare sul piano fiscale non determina, da sola, la qualificazione dell'attività come "diversa" ai fini dell'articolo 9. Occorre invece verificare la funzione concreta dell'attività e il suo collegamento con la gara sportiva.

2. Collegamento diretto con la gara sportiva

Nel caso prospettato, i biglietti e gli abbonamenti sono riferiti alle gare disputate dalla squadra dilettantistica dell'ente e organizzate nell'ambito della partecipazione ai campionati e dell'attività federale.



In tale situazione, l'attività dell'ente comprende necessariamente, oltre alla preparazione e alla partecipazione agonistica, anche l'organizzazione pratica della manifestazione sportiva. Tra gli aspetti organizzativi rientrano, a titolo esemplificativo:

- la programmazione e lo svolgimento della gara;
- la predisposizione delle modalità di accesso del pubblico;
- l'emissione e la vendita dei titoli di ingresso;
- la gestione degli abbonamenti riferiti alle gare;
- il controllo degli accessi e la regolazione della presenza degli spettatori;
- gli adempimenti organizzativi connessi alla sicurezza e alla fruizione dell'evento.

La biglietteria costituisce quindi una modalità di partecipazione del pubblico alla manifestazione sportiva e non un'attività commerciale autonoma semplicemente affiancata all'attività agonistica.

Il fatto che l'ente possa finanziare in misura significativa la propria attività attraverso la biglietteria non muta tale qualificazione. La prevalenza o la rilevanza economica di una fonte di finanziamento non è, di per sé, il criterio decisivo per stabilire se l'attività sia principale o secondaria. Il criterio rilevante è il rapporto funzionale tra il provento e l'attività istituzionale esercitata.

3. Differenza rispetto alla gestione dell'impianto sportivo

L'articolo 9, comma 1-bis, stabilisce che sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti delle attività secondarie e strumentali, tra gli altri, i proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Tale previsione opera in via subordinata rispetto alla qualificazione dell'attività. Nel caso della vendita dei biglietti per le gare proprie, non è necessario fondare la soluzione sulla fattispecie della gestione dell'impianto, poiché il provento può essere ricondotto direttamente all'attività principale di organizzazione e gestione della manifestazione sportiva.

La gestione dell'impianto può assumere rilievo, invece, quando l'ente svolga un'attività distinta, quale la concessione dell'impianto a terzi, l'affitto di spazi, la messa a disposizione della struttura per eventi organizzati da altri soggetti o la prestazione di servizi autonomi di gestione della struttura. In queste ipotesi il provento deriva dalla gestione dell'impianto in quanto tale e trova la propria disciplina nell'articolo 9, comma 1-bis.

La vendita dei biglietti per una gara propria presenta una causa economica diversa: il pubblico non remunera semplicemente l'utilizzo dell'impianto, ma l'accesso a una manifestazione sportiva organizzata dall'ente e alla prestazione sportiva offerta nell'ambito dell'attività federale.

4. Esclusione dal computo dei limiti dell'articolo 9

La soluzione preferibile è pertanto la seguente:



Tipologia di provento	Qualificazione ai fini degli articoli 7 e 9
Biglietti per gare disputate e organizzate dalla propria squadra	Provento direttamente riconducibile all'attività principale
Abbonamenti alle gare della propria squadra	Provento direttamente riconducibile all'attività principale
Sponsorizzazioni e attività promo-pubblicitarie	Proventi espressamente esclusi dal computo ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis
Cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti	Proventi espressamente esclusi dal computo ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis
Concessione o gestione dell'impianto sportivo	Proventi esclusi dal computo nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 1-bis
Vendita di servizi autonomi non collegati alle gare o all'attività sportiva	Attività potenzialmente diversa, da verificare secondo l'articolo 9

Gli introiti da biglietteria e abbonamenti, quando presentano le caratteristiche sopra descritte, non devono quindi essere "esclusi" dal computo in applicazione analogica dell'articolo 9, comma 1-bis. Più precisamente, essi non vi entrano perché non costituiscono proventi di attività diverse ai sensi dell'articolo 9, ma proventi dell'attività principale prevista dall'articolo 7.

Questa distinzione è importante: l'elenco dell'articolo 9, comma 1-bis, riguarda determinate categorie di proventi di attività diverse e non può essere ampliato automaticamente a qualsiasi entrata collegata allo sport. Nel caso della biglietteria, la soluzione deriva invece dalla qualificazione funzionale dell'attività come parte dell'organizzazione della gara.

5. Condizioni operative per sostenere la qualificazione

La riconduzione dei proventi all'attività principale appare sostenibile quando risultino verificati, in concreto, i seguenti elementi:

1. le gare sono disputate dalla squadra dell'ASD o della SSD;
2. l'ente partecipa al campionato o alla competizione nell'ambito dell'attività federale;
3. l'ente organizza direttamente la manifestazione o ne cura gli aspetti essenziali;
4. i biglietti e gli abbonamenti danno accesso alle gare della propria squadra;
5. gli incassi sono contabilmente riferiti alle singole manifestazioni o alla stagione sportiva;
6. non si tratta di mera concessione dell'impianto a un soggetto terzo;



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



VIVI IN FORMA



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



MEDICAL PARTNER

7. lo statuto è coerente con l'esercizio stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
8. sono mantenute separate, ove presenti, le entrate derivanti dalla concessione dell'impianto, da servizi autonomi o da eventi organizzati per conto di terzi.

La documentazione amministrativa e contabile dovrebbe quindi consentire di distinguere gli incassi da biglietteria relativi alle gare proprie dagli eventuali proventi derivanti dalla gestione commerciale dell'impianto o dalla prestazione di servizi a favore di altri soggetti.

6. Rilevanza del rischio di superamento dei limiti

L'articolo 9 prevede che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri relativi alle attività diverse comporti la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Tale conseguenza non giustifica, tuttavia, l'inclusione nella categoria delle attività secondarie di ricavi che, per la loro causa concreta, appartengono all'attività sportiva principale. La verifica dei limiti deve essere effettuata sulle attività effettivamente diverse da quelle di cui all'articolo 7, non sulla totalità dei ricavi dell'ente.

La composizione delle fonti di finanziamento può essere rilevante per descrivere il modello economico dell'ente, ma non determina automaticamente la natura principale o secondaria delle attività. Un ente sportivo può sostenere la propria attività agonistica mediante quote associative, corrispettivi specifici, sponsorizzazioni, contributi, biglietteria e abbonamenti, senza che ogni diversa fonte di finanziamento costituisca una distinta attività secondaria.

7. Risposta conclusiva al quesito

Alla luce del quadro normativo considerato, gli incassi derivanti dalla vendita al pubblico di biglietti e abbonamenti per le gare direttamente organizzate e disputate dall'ASD o dalla SSD nell'ambito della propria attività federale devono essere qualificati come proventi dell'attività principale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021.

Essi non devono pertanto concorrere al computo dei criteri e dei limiti previsti dall'articolo 9 per le attività secondarie e strumentali, non perché rientrino tra le fattispecie espressamente escluse dal comma 1-bis, ma perché non costituiscono proventi di un'attività "diversa" rispetto a quella principale.

In via subordinata, qualora la concreta organizzazione dell'evento comporti anche un'attività autonoma di gestione dell'impianto, i relativi proventi possono essere ricondotti alla gestione di impianti e strutture sportive e, per questa distinta componente, risultano esclusi dal computo ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis.



La qualificazione come attività secondaria e strumentale dovrebbe essere riservata alle attività realmente autonome rispetto alla gara e alla sua organizzazione, quali la prestazione di servizi o la concessione dell'impianto a terzi, non alla mera vendita dei titoli di accesso alle gare proprie dell'ente.

8. Conclusioni

La risposta preferibile è la **prima** tra quelle prospettate: i proventi da biglietti e abbonamenti relativi alle gare proprie della ASD o SSD sono proventi dell'attività principale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021.

La **seconda** soluzione opera soltanto per gli eventuali proventi che derivino effettivamente dalla gestione dell'impianto o della struttura sportiva come attività distinta.

La **terza** soluzione non appare corretta quando la biglietteria è strettamente funzionale alle gare organizzate e disputate dall'ente, poiché in tal caso manca il presupposto dell'attività diversa richiesto dall'articolo 9.